



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 112 del 25-11-2016

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. AREA ATER IN STATO DI DEGRADO (QUARTIERE S. GIUSEPPE DI ORTONA).**

IL SINDACO

Richiamata la diffida comunale prot. n.13292 del 14/05/2015 ad oggetto "Area degradata centro cittadino. Diffida", con la quale si diffidava l'A.T.E.R. di Chieti a provvedere entro otto giorni dal ricevimento della diffida stessa, alla bonifica e pulizia delle aree in oggetto, provvedendo anche all'apposizione di reti o quant'altro fosse necessario per evitare l'ingresso, all'interno dei fabbricati di piccioni e ratti;

Vista la nota prot. n. 617 del 03/11/2016 della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, assunta al prot. c.le n. 31722 in data 04/11/2016, da cui si evince lo stato di abbandono di n.4 palazzine disabitate di proprietà dell'A.T.E.R. di Chieti, ricadenti tra Via Francesco Tedesco, Via Giovanni XXIII e Via T. Berardi e in cui si legge testualmente:

- (...) *"L'area in questione , interessata da crescita incontrollata di erbacce, costituisce ideale ricettacolo per ratti e insetti, vettori di malattie trasmissibili all'uomo, nonché rifugio per altri animali"*;
- (...) *"All'interno dei fabbricati inoltre, hanno trovato favorevoli condizioni per la loro riproduzione e sopravvivenza colonie di piccioni che imbrattano le zone circostanti."*
- quanto rilevato compromette (...) *"l'efficacia dei trattamenti di derattizzazione e disinfezione effettuati dall'Amministrazione Comunale, determinando, (...) un notevole disagio per i residenti nonché pregiudizio per la salute degli stessi"*.

Atteso che:

- la ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, nella nota sopra citata, a tutela della salute e del diritto di ognuno di vivere in luoghi puliti e salubri, richiede all' A.T.E.R. di Chieti con carattere di urgenza, gli interventi di spettanza tesi al risanamento e alla pulizia in continuità dell'area in oggetto;
- nessun provvedimento è stato assunto al riguardo dalla ditta proprietaria;
- a tutt'oggi, non è stato ottemperato alla diffida di cui alla nota comunale prot. 13292/2015 richiamata;

Rilevato che lo stato di degrado sopra descritto, è ascrivibile alla ditta proprietaria, per aver omesso le cautele e gli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia degli immobili finalizzata alla salvaguardia dei luoghi e dell'ambiente;

Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, sussistere la responsabilità della società **A.T.E.R. di Chieti** con sede in Via Silvino Olivieri n. 59 – Chieti (Ch), nella persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di proprietaria delle palazzine e delle aree in oggetto, in quanto ha omesso le cautele e gli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia degli immobili finalizzata alla salvaguardia dei luoghi e dell'ambiente;

Rilevata pertanto, l'urgenza e l'indifferibilità di emanare la presente Ordinanza, al fine di eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari segnalati con la citata nota prot. n. 617 del 03/11/2016 dall'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica;

Richiamati:

- R. D. n. 1265 del 27 luglio 1934 recante "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- la legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il regolamento edilizio comunale;
- il D. Lgs 267/2000;
- Circolare del Ministero della Sanità avente ad oggetto: " Bonifica di immobili e manufatti che risultino pericolosi per l'igiene e l'incolumità pubblica" (G.U. n. 31 del 08/02/1994);
- Ordinanza Sindacale n. 63 del 07/07/2015;
- Ordinanza Sindacale n. 47 del 11/07/2016.

Ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Per quanto sopra a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

ORDINA

All' **A.T.E.R. di Chieti** con sede in Via Silvino Olivieri n. 59 – Chieti (Ch), nella persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di proprietaria degli immobili e delle aree oggetto di segnalazione **a provvedere entro un massimo di giorni dieci dal ricevimento della presente:**

1. Alla bonifica e pulizia dell'area A.T.E.R. in zona quartiere San Giuseppe di Ortona;
2. All' apposizione di reti o di altri sistemi di protezione atti ad evitare l'ingresso di piccioni/altri animali all'interno dei fabbricati di che trattasi;
3. ad effettuare interventi di sanificazione dell'area e degli ambienti interni ai fabbricati ivi compresi quelli di derattizzazione;
4. ad effettuare regolare e periodica manutenzione e pulizia delle aree di proprietà, al fine di evitare il riproporsi di inconvenienti igienico-sanitari.

di consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

l'immediata esecutività della presente Ordinanza.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza nel termine ingiunto, si provvederà d'Ufficio con successivo addebito delle spese sostenute all'A.T.E.R. di Chieti con sede in Via Silvino Olivieri n. 59 – Chieti (Ch).

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online comunale per un periodo non inferiore a 30 giorni,

Avverso alla presente Ordinanza sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale per la verifica sull' esecuzione della presente ordinanza,il quale in caso di inottemperanza provvederà nei termini di Legge (ex art. 7bis TUELL).

Il controllo e la corretta attuazione della presente Ordinanza agli organi e alle autorità competenti.

INVIA

la presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza

- All'ASL 02 Lanciano – Chieti – Vasto Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- ai Carabinieri Comando Compagnia di Ortona;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ortona;
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ortona;
- al Dirigente Settore III – Attività Tecniche e Produttive.

L'inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p.

IL SINDACO
d'OTTAVIO VINCENZO